



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **138** del **30/12/2020**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020.

L'anno **duemilaventi** (2020) e questo giorno trenta (30) del mese di **Dicembre**, alle ore 17:18, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, **in modalità video conferenza completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale**, nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori fissati con Decreto del Presidente del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.04.2020.

All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio Comunale, n. 20, ed assenti n. 5 come di seguito indicato:

Nominativo	P/A	Nominativo	P/A
MENESINI LUCA	A	LUPORINI ARIANNA	P
AMADEI SILVIA MARIA	P	BACHI MARCO	P
ANGELINI GUIDO	P	CECCARELLI GAETANO	A
LIONETTI LAURA	P	BARTOLOMEI SALVADORE	A
MICCICHE' LIA CHIARA	P	BENIGNI ILARIA	P
ROCCHI MAURO	P	CARUSO DOMENICO	P
PISANI SILVANA	P	PELLEGRINI GIUSEPPE	P
BIAGINI GIGLIOLA	P	SPADARO GAETANO	P
BORELLI FRANCESCO	A	ZAPPIA BRUNO	P
CAMPIONI GIANNI	P	LUNARDI SIMONE	A
LENCIONI PIO	P	PETRINI MATTEO	P
SALVONI FRANCO ANTONIO	P	SCANNERINI MATTEO	P
BERTI CLAUDIA	P		

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: DEL CHIARO GIORDANO, MICHELI LUCIA, FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, CECCHETTI FRANCESCO, FRANCESCONI MATTEO

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI

Partecipa il VICE SEGRETARIO PAOLO PANTANELLA incaricato della redazione del verbale.

Scrutatori i sigg.ri: CAMPIONI GIANNI, BACHI MARCO, SCANNERINI MATTEO



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. 18/2020.

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della segreteria.

Successivamente all'appello è entrata l'assessora Carmassi.

Si dà atto che, rispetto all'appello nominale effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono presenti n° 22 componenti il Consiglio, essendo entrati nel frattempo i consiglieri Ceccarelli e il Sindaco Menesini.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare la proposta di deliberazione n. 241 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta che viene illustrata dall'ass. Del Chiaro. Terminata la presentazione, l'assessore invita ad intervenire il Presidente di Ascit Maurizio Gatti e il Direttore di Ascit Roger Bizzarri.

Segue la discussione con gli interventi del consigliere Caruso che illustra la mozione prot. n. 75177/2020 presentata dal gruppo Lega, Berti, Zappia, Spadaro, Angelini, la replica dell'ass. Del Chiaro.

Al termine della discussione il Presidente invita i consiglieri ad esprimere la propria dichiarazione di voto sia sulla proposta che sulla mozione. Intervengono pertanto, Scannerini che dichiara il voto favorevole alla mozione, Spadaro, Berti che dichiara il voto favorevole della maggioranza alla proposta n. 241, Petrini che dichiara il voto favorevole alla mozione, Caruso, Berti che dichiara il voto contrario della maggioranza alla mozione, Petrini che dichiara il voto favorevole alla mozione, Ceccarelli che dichiara il voto contrario della maggioranza alla mozione, Lencioni che dichiara il voto favorevole alla proposta e il voto contrario alla mozione, Caruso che dichiara il voto favorevole alla mozione.

Al momento della votazione sono presenti n° 21 componenti il Consiglio, essendo nel frattempo uscito il consigliere Zappia.

Il Presidente, al termine della discussione, pone in votazione mediante appello nominale, la proposta di deliberazione n.241 iscritta all'O.d.G. dell'odierna seduta, che ha dato il seguente esito controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	21	
FAVOREVOLI Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Luporini, Miccichè, Pisani, Rocchi, Salvoni	n.	15	VOTANTI 21
CONTRARI Benigni, Caruso, Pellegrini, Petrini, Scannerini, Spadaro	n.	6	
ASTENUTI	n.	/	

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « *chi inquina paga* »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 107 del decreto legge n° 18 del 17/03/2020, convertito con modificazioni in legge n° 27 del 24 aprile 2020, al comma 5 prevede che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Premesso inoltre che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 20/12/2004, il Comune di Capannori, ha approvato la trasformazione del Consorzio denominato “Azienda Speciale Consortile per l'Igiene del Territorio”

(A.S.C.I.T.) in ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. e ne ha approvato il relativo Statuto. La trasformazione del Consorzio denominato "Azienda Speciale Consortile per l'Igiene del Territorio" (A.S.C.I.T.) in ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. è avvenuta secondo le procedure di cui all'art. 115 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000;

- con la deliberazione n. 90 del 20/12/2004 il Consiglio Comunale di Capannori, quale organo di indirizzo politico in ordine all'assunzione diretta di servizi pubblici e alla loro forma di gestione, ha stabilito che la trasformazione del Consorzio ASCIT in ASCIT Servizi Ambientali S.p.a. non muta i rapporti, i diritti e gli obblighi maturati prima della trasformazione, garantendo la continuità delle obbligazioni attive e passive assunte ed in generale la continuità dei rapporti in essere;
- il Comune di Capannori, con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 20/02/2001 ha introdotto il sistema tariffario a partire dal 01/05/2001, affidandone l'applicazione e la riscossione al soggetto gestore del servizio ai sensi dell'art. 49, commi 9 e 13 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, conferendogli i conseguenti poteri di accertamento, verifica e controllo;
- con Deliberazione n. 54 del 28/11/2011, il Consiglio Comunale di Capannori ha aderito alla costituzione della Soc. RetiAmbiente S.p.A. (società mista pubblico/privata) quale forma di affidamento del servizio di gestione unica d'ambito del servizio integrato dei rifiuti ai sensi della L.R. 69/2011. Inoltre con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 16/12/2015 è stato approvato il conferimento degli asset comunali detenuti nella Soc. ASCIT Servizi Ambientali S.p.A. all'interno della Soc. RetiAmbiente S.p.A. ai fini dell'aumento di capitale della medesima società;

Considerato che:

- con Deliberazione di C.C. n. 26 del 08/04/2014 e s.m.i. il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", ai sensi dell'art. 1 comma 668 della Legge 147/2013, avendo già realizzato dal 2013 sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, e che tale Regolamento tiene conto, per la commisurazione della tariffa nella quota fissa, dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1 comma 668 della L.147/2013 e s.m.i. *"la tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"* , che per il Comune di Capannori è Ascit spa;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Capannori è presente e operante A.T.O. Toscana Costa, quale Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Tenuto conto che il Comune di Capannori si è avvalso della facoltà concessa dall'art. 107, comma 5 sopracitato del decreto legge n° 18/2020, convertito con modificazioni nella legge n° 27/2020, confermando espressamente per il

2020, mediante delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 22/07/2020, le tariffe Tari applicate per l'anno 2019;

Dato atto che:

- per il PEF 2020 è da considerarsi come contribuzione del Comune di Capannori alla copertura finanziaria dello stesso l'ammontare pari a quello assegnato allo stesso Comune nella tabella 1 allegata al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 alla voce, "Perdita di gettito massima TARI consentita", per € 647.469,62, quanto ad € 250.000 immediatamente impegnabili e liquidabili, previo riscontro degli utilizzi secondo gli atti di programmazione contabile già approvati, ed il resto impegnabile in fase di rendicontazione del Fondo di cui ai D.L 34/2020 e 107/2020 (entro il primo semestre 2021, con riferimento all'utilizzo di entrate 2020 a destinazione vincolata, quale il Fondo in oggetto);
- per il "delta" tariffario 2021-2023, rispetto all'attuale regime di tariffazione, in linea con gli interventi di agevolazione/riduzione già attivati in favore delle imprese sottoposte a chiusura per la pandemia e per le fasce deboli della popolazione, l'Ente si riserva di integrare ulteriormente nella programmazione finanziaria 2021/2023 di prossima approvazione una ulteriore contribuzione finalizzata a copertura del suddetto delta tariffario e a copertura di ulteriori interventi di agevolazione/riduzione della tariffa;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito A.T.O. Toscana Costa, con Determina del Direttore Generale n. 105 del 16/12/2020 ha validato il piano finanziario presentato dal soggetto gestore Ascit spa in data 15/12/2020 acquisito con prot. 72602, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Capannori, anno 2020;

Esaminato il piano finanziario presentato dal soggetto gestore Ascit spa e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito A.T.O. Toscana Costa, allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale unitamente alla relazione illustrativa di Ascit, in particolar modo nei parametri che ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020, sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito;

Dato atto che tale piano espone un costo complessivo di € 9.159.433,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Richiamata altresì l'ultima parte del comma 5 dell'art. 107 del decreto legge n. 18/2020, in base al quale *"l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021"*;

Rilevato altresì che il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, come risultanti dal piano finanziario approvato per il medesimo anno, ammonta ad € 833.077,00, determinato come segue:

Totale dei costi del piano finanziario 2020:	€ 9.159.433,00 -
Totale dei costi del piano finanziario 2019:	€ 8.326.356,00 =
Differenziale 2020-2019	€ 833.077,00

Ritenuto di provvedere al congruaggio del predetto differenziale nei piani finanziari degli anni dal 2021 al 2023 in quote ripartite come segue, e che saranno coperte tramite apposite previsioni di spesa sul bilancio 2021-2023 del Comune di Capannori, senza incidere sul piano tariffario:

- 2021 € 647.469,62
- 2022 € 92,803,69
- 2023 € 92,803,69

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Ritenuto per quanto sopra, di determinare ed approvare conseguentemente il Piano finanziario, prendendo atto della avvenuta validazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito, soggetto legittimato dalla norma all'analisi e valutazione di merito;

Preso atto che:

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione Arere 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2020, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie 2019 calcolate con il metodo precedente (MTN);
- l'Ente di Governo dell'Ambito A.T.O. Toscana Costa, nell'atto di validazione, dalla documentazione pervenuta e sulla base dei parametri di competenza dell'ETC proposti dal Gestore e dal Comune risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2020 rispetto a quelle 2019 è pari allo 1,60%;
- la variazione che risulta dal piano finanziario di cui al presente atto è del 10,01 %, che pertanto eccede il limite di crescita che per l'ambito tariffario in esame è pari al 1,6%;

- che, come attestato da ATO Toscana Costa nell'atto di validazione citato, lo sfioramento del limite di crescita si rende necessario per evitare di situazioni di squilibrio economico finanziario;
- che ATO Toscana Costa ha presentato ad Arera una specifica relazione ai sensi dell'art. 4 del MTR, comma 4.6, affinché vi sia il riconoscimento pieno di tale superamento che si rende necessario per evitare di situazioni di squilibrio economico finanziario;
- che in merito alla percentuale eccedente risultante dal Piano Finanziario oggetto del presente atto successivamente si esprimerà Arera;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli art. 49, c. 1 e 147 bis, c. 1 del D.Lgs 267/2000 parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell'amministrazione;

DELIBERA

1) **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **di determinare ed approvare** il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 e i relativi allegati, presentato dal soggetto gestore Ascit Servizi Ambientali spa in data 15/12/2020 e validato dall'Ente di Governo dell'Ambito A.T.O. Toscana Costa con Determina del Direttore Generale n. 105 del 16/12/2020, e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione illustrativa di Ascit spa;

3) **di dare atto** che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2020, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità del gestore, predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8, comma 3 del DPR 158/99 saranno trasmesse, mediante l'apposita piattaforma online, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito A.T.O. Toscana Costa;

4) **di provvedere al conguaglio** del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per il 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, secondo le modalità indicate in premessa.

INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi per appello nominale che ha dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	n.	21	
MAGGIORANZA RICHIESTA	n.	13	Art. 134 c.4 D.Lgs. 267/00
FAVOREVOLI Sindaco Menesini, Amadei, Angelini, Bachi, Berti, Biagini, Campioni, Ceccarelli, Lencioni, Lionetti, Luporini, Miccichè, Pisani, Rocchi, Salvoni	n.	15	VOTANTI 21
CONTRARI Benigni, Caruso, Pellegrini, Petrini, Scannerini, Spadaro	n.	6	
ASTENUTI	n.	/	

Il presente atto viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, al fine di poter procedere quanto prima agli adempimenti connessi e conseguenti, entro le scadenze imposte dalla vigente normativa.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SEGRETARIO
PAOLO PANTANELLA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
GIGLIOLA BIAGINI